



# Concorrenza all'ultimo miglio

Alleggerite le misure per le professioni - Trasporti e assicurazioni: decideranno le deleghe

Invocate da tutti, ma dure ad arrivare. Le misure sulla concorrenza sono in viaggio da più di un anno e mezzo. Ora tocca all'aula del Senato, che ha ricevuto dalla commissione Industria un testo profondamente modificato rispetto a quello licenziato dalla Camera, dove il Ddl dovrà tornare per quello che dovrebbe essere l'ultimo sì entro l'autunno (legge di bilancio permettendo). Professioni, telefonia, trasporti, assicurazioni (gli ultimi due con delega al Governo), i settori più rimaneggiati dal Parlamento.

Servizi ▶ pagine 2 e 3

## PROFESSIONI, BANCHE E SERVIZI ALL'ULTIMO «SÌ»

Dopo un anno e mezzo dal varo il Ddl concorrenza arriva profondamente modificato ai voti finali

**Antonello Cherchi**

A voler essere benevoli, il ritardo che il disegno di legge concorrenza ha accumulato - licenziato dal Consiglio dei ministri a febbraio dell'anno scorso, approvato a ottobre dalla Camera e ora in procinto di affrontare il dibattito nell'Aula del Senato con la prospettiva di ritornare a Montecitorio - potrebbe essere imputato alla sua "inesperienza". Si tratta, infatti, della prima volta che un Governo - da quando la legge 99 del 2009 ha previsto, con l'articolo 47, che si debba presentare ogni anno un Ddl per favorire la competitività - ha tenuto fede a tale impegno.

Non che finora non ci siano state misure sulle liberalizzazioni, ma questa è stata la prima volta che si sono seguite le regole dettate sette anni fa e sono stati tradotti in norme i suggerimenti dell'Antitrust per introdurre più concorrenza nel Paese. Infatti, il Ddl attualmente all'esame del Parlamento, collegato alla manovra per il 2015, discende dalle indicazioni inviate dall'Autorità a Camere e Governo nel luglio 2014. Indicazioni che, peraltro, Palazzo Chigi ha recepito solo in parte.

In realtà, l'anno e mezzo fin qui trascorso a discutere - a dispetto delle previsioni del Governo, che confidava nell'approvazione definitiva entro giugno scorso - si spiega con le continue pressioni a cui ciascuna norma è sottoposta, con un serrato lavoro di "togli e aggiungi" frutto anche del lavoro delle lobby.

Ed è soprattutto per questo che il testo licenziato a inizio agosto dalla commissione Industria del

Senato e inviato all'assemblea di Palazzo Madama - che a sua volta dovrà districarsi, a partire dai prossimi giorni, tra almeno 700 emendamenti - si presenta molto diverso da quello approvato nel febbraio 2015 dal Consiglio dei ministri. Lo si apprezza già a prima vista: il numero degli articoli è più che raddoppiato, passando dai 32 della partenza agli attuali 74.

La crescita del testo non è necessariamente indice di un corrispondente aumento del livello di concorrenza. Ci sono, infatti, norme che sono state espunte - per esempio, la possibilità di costitui-

della delega: dopo il passaggio in commissione al Senato, il tema entra nel Ddl concorrenza, ma solo come impegno al Governo ad affrontarlo attraverso i decreti delegati. Liberalizzazioni che, dunque, arriveranno. Forse.

Il procedere al ralenty del disegno di legge - che rischia di non uscire dal Parlamento prima della fine dell'anno, considerato che la "navetta" ora dovrà tener conto della legge di Bilancio, che partirà a Montecitorio e terrà, a turno, le Camere inchiodate su quel testo - si scontra con gli effetti che le misure di competitività possono produrre. Non c'è occasione in cui ciò non venga ricordato. Lo ha fatto il Governo, quando ha approvato il Ddl e con l'occasione ha rammentato quanto stimato dal Fondo monetario internazionale, ovvero che le liberalizzazioni possono far crescere il Pil del 3,3% in 5 anni. Non solo: migliorano la credibilità del Paese, il suo rating e rappresentano un elemento importante nel giudizio della Commissione Ue sulle riforme.

Ancora prima era stata l'Antitrust a elogiare la concorrenza. Nel documento del luglio 2014, che ha dato l'innescò al Ddl, l'Authority sottolineava come «l'insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce non solo un "costo" per consumatori e imprese, ma anche una delle principali determinanti dell'arretratezza del tessuto produttivo nazionale e un ostacolo significativo alla crescita economica». Moniti caduti, per ora, nel vuoto.

### IN AIUTO ALLA CRESCITA

Secondo le stime del Fondo monetario, le liberalizzazioni possono portare un miglioramento del Pil di oltre il 3% in 5 anni

re una Srl senza dover passare per il notaio, ma più semplicemente sottoscrivendo una scrittura privata -, altre che sono state limate, come quelle sulle assicurazioni, altre ancora che avrebbero dovuto esserci in partenza sì, invece, deciso di soprassedere per non scatenare il malcontento degli interessati. È il caso, per esempio, dei trasporti - settore che ha particolarmente bisogno di liberalizzazioni - e delle nuove opportunità offerte dalle app come Uber. I taxisti avevano minacciato di scendere sul piede di guerra e, dunque, non se ne è fatto nulla. Ora, però, si è trovata la soluzione

## Le principali novità in arrivo

### ASSICURAZIONI

## Giallo sulla scatola nera e sugli sconti decide l'Ivass

Sarà la scatola nera la porta per avere accesso agli sconti sull'assicurazione Rc auto. Black box che dovrebbe diventare via via obbligatoria, anche se su questo punto non mancano i dubbi sulla reale fattibilità della disposizione. In base a quanto stabilito dal Ddl concorrenza approvato in commissione Industria del Senato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico. Secondo l'emendamento, il Governo dovrà definire anche gli aspetti più delicati: la questione della portabilità, del trattamento dei dati personali e il nodo dei costi. Già da subito, comunque, sono previsti sconti per chi fa installare la scatola nera, i cui «costi di installazione, disinstallazione, abbonamento annuale, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa assicuratrice».

Il Ddl prevede anche benefici tariffari per tutti quegli

assicurati che nei quattro anni precedenti non abbiano provocato sinistri (con responsabilità esclusiva, paritaria o prevalente) abitanti in zone ad alta sinistrosità. I criteri per applicare la scontistica saranno indicati dall'Ivass, che con un suo regolamento, da emanare entro 90 giorni (e non più 120) dall'entrata in vigore del Ddl Concorrenza, dovrà definire la metodologia di calcolo, basandosi principalmente sui costi medi e sulla frequenza sinistri. È fallito, dunque, il tentativo di fissare tariffe uguali per i virtuosi in tutta Italia.

Lo stesso sub-emendamento delega ancora all'Ivass la «verifica che lo sconto aggiuntivo garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio».

Fe. Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL REGOLAMENTO IVASS

90 giorni per emanarlo

### CREDITO

## Banche, più facile confrontare i costi dei servizi a pagamento

Nella marcia di avvicinamento alla trasformazione in legge del Ddl concorrenza, alcuni punti sono stati sostanzialmente chiariti: confrontabilità delle spese addebitate per i servizi di pagamento (avverrà utilizzando internet), regolamentazione delle polizze accessorie ai mutui (da segnalare ai clienti come non obbligatorie e comunque con almeno due preventivi esterni alla banca e alle compagnie partner), costi non penalizzanti delle chiamate ai call center di assistenza. L'Abi ha fatto sapere che parte di queste novità sono già comprese nella regolamentazione europea o già in atto in ambito nazionale. E che senza polizze il costo del finanziamento è destinato a crescere.

Restano meno definite le regole che permetteranno alle banche di entrare più direttamente nel mercato immobiliare per svolgere un'attività diretta di reperimento e offerta di abitazioni, assistenza nell'iter di acquisto e vendita,

definizione delle condizioni di mutuo dell'acquirente - passaggio quest'ultimo che ha sollevato le critiche di alcune associazioni di agenti immobiliari convinte che si determinino potenziali conflitti di interesse. Vale per gli immobili legati alle attività di leasing (quindi prevalentemente con il cliente-impresa) e anche per i privati. Tanto più che con il decreto mutui, lo sveltimento delle procedure concorsuali e del ritorno in possesso degli immobili in garanzia, porterà involontariamente agli istituti un numero importante di immobili da ricollocare. Fermo restando l'utilizzo di un perito esterno per effettuare le valutazioni e il rimborso al cliente per la quota di immobile venduta che superasse il valore residuo del prestito.

P.Zu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LE POLIZZE PER I MUTUI

2 preventivi

### Le «aggiunte»

Più spazio a misure sulle assicurazioni, beni culturali e trasporto pubblico locale

### Le deleghe

La regolamentazione di ambiti delicati è affidata ad atti successivi dell'Esecutivo

### Servizi

Per telecomunicazioni, luce e gas fissate nuove scadenze di adeguamento



## Avvocati: ok ai soci di capitale ma solo se di minoranza

**P**orte aperte ai soci di capitale, ma in minoranza rispetto ai professionisti. Obbligo di presentare un preventivo ai clienti. E possibilità di partecipare a più di un'associazione. Sono queste le principali novità per gli avvocati del disegno di legge concorrenza, nella versione approvata in commissione al Senato.

Il Ddl regola quindi direttamente le società tra avvocati, cancellando la delega al Governo (peraltro mai esercitata) contenuta nella legge professionale del 2012.

Rispetto al testo del Ddl concorrenza presentato in origine dal Governo, è confermata la possibilità per i soci di capitale di entrare nelle società tra avvocati. Ma se la versione iniziale non poneva limiti alla partecipazione dei "non avvocati", nel testo in discussione ora sono spuntati alcuni paletti per andare incontro alle osservazioni fatte dagli stessi legali, preoccupati per il rischio di snaturare la professione. Così, il Ddl ora prevede che, per almeno due terzi, i soci devono essere

avvocati; inoltre i professionisti devono essere la maggioranza nell'organo di gestione e possono ricoprire la carica di amministratori.

Identiche al testo iniziale, invece, le novità su preventivi e associazioni: gli avvocati dovranno sempre - e non più solo a richiesta - presentare ai clienti in forma scritta «la prevedibile misura del costo della prestazione»; e cadrà l'obbligo per i legali di partecipare a una sola associazione professionale.

Già alla Camera è invece uscita dal Ddl la norma che estendeva agli avvocati la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento degli immobili non abitativi di valore catastale fino a 100mila euro (come box e cantine). Atti che restano quindi riservati ai notai.

V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I VINCOLI PER LE SOCIETÀ

# 2

 terzi di avvocati

## Srl semplificate costituite solo con il notaio

**N**o alla vendita di box e cantine con l'assistenza di un avvocato. No alle Srl semplificate costituite con scrittura privata. No alla cessione di quote di Srl con firma digitale e senza l'aiuto di un professionista. I notai hanno fatto muro contro gli assalti del disegno di legge sulla concorrenza. E le disposizioni che avrebbero eroso ancora le loro competenze (dopo le perdite già subite in passato) sono state via via cancellate.

A partire dalla possibilità di rivolgersi anche agli avvocati per i trasferimenti di immobili non abitativi di valore catastale fino a 100mila euro: prevista dal testo originario del Ddl, è stata abrogata durante l'esame della Camera. Mentre è stato il Senato a stralciare l'articolo che avrebbe permesso di dare vita alle Srl semplificate (che si possono costituire anche con un solo euro di capitale sociale) con scrittura privata, quindi anche senza l'intervento di un notaio. E sempre a Palazzo Madama sono cadute le disposizioni che

avrebbero aperto alla cessione di quote di Srl con firma digitale, anche senza l'aiuto di un professionista.

Il Ddl continua comunque a contenere un pacchetto di «misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato». Si interviene, tra l'altro sulla legge professionale del 1913 per rivedere i criteri (già riscritti nel 2005) per stabilire il numero e la residenza dei notai: il Ddl respinge il riferimento al reddito minimo annuo di 50mila euro e prevede che ci sia un notaio ogni 5mila abitanti (anziché i 7mila attuali). Inoltre il testo apre alla pubblicità informativa, che non è più un illecito deontologico. Né lo è più la concorrenza tra professionisti con la riduzione degli onorari.

V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL RAPPORTO

# 5

 mila abitanti per notaio


UMBERTO GRATI

## Assicurazione obbligatoria per le società d'ingegneria

Sulle società di ingegneria il disegno di legge concorrenza è intervenuto fin dalle prime battute. Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri già conteneva, infatti, una norma sul tema. Quella disposizione, modificata durante l'esame del Ddl da parte della Camera, è rimasta inalterata nella versione proposta dalla commissione Industria del Senato. Si tratta di un'interpretazione autentica dei confini applicativi della legge 266/1997, la quale, intervenendo sulla legge 1815/1939, ha di fatto consentito l'esercizio delle professioni in forma societaria.

La questione non era ben chiara riguardo alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. Sull'argomento, infatti, si sono registrate prese di posizione differenti da parte dei giudici. La nuova norma chiarisce che i contratti conclusi con i privati a partire dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della legge 266/1997) da parte delle società di ingegneria costituite come società di capitali o cooperative, sono validi.

Durante l'iter del disegno di legge a Montecitorio a questa

parte ne è stata aggiunta un'altra, con la quale si prevede che - a partire dalla data di entrata in vigore del Ddl concorrenza - le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o di cooperative sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali previste nei contratti. Le società di ingegneria prese in considerazione devono, inoltre, garantire che le attività professionali siano svolte da professionisti - i quali devono essere nominativamente indicati nel contratto - iscritti all'Albo.

Inoltre, viene previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione pubblici sul proprio sito l'elenco delle società di ingegneria costituite come società di capitali o in forma di cooperativa.

**A.Che.**

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VALIDITÀ DEI CONTRATTI

**11** agosto 1997



## Cancellato il tetto numerico sulla titolarità delle farmacie

Sulla distribuzione farmaceutica le Camere sono alla ricerca di un difficile compromesso tra liberalizzazione, tenuta economica di un settore centrale per il Ssn e sicurezza del cittadino-paziente. Una delle grandi svolte previste dal Ddl concorrenza è la soppressione dell'attuale limite numerico sulla titolarità di farmacie (pari a quattro) e l'inclusione delle società di capitali tra i possibili titolari dell'esercizio della farmacia privata (attualmente sono ammesse solo persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata). A questo proposito, per contrastare il rischio di creare posizioni dominanti sul mercato, il Senato ha fissato un tetto, da alcuni giudicato insufficiente, stabilendo la possibilità per ciascuna società di capitale di controllare direttamente o indirettamente non più del 20% delle farmacie esistenti sul territorio regionale, sotto la vigilanza dell'Antitrust. Sono esclusi dalla titolarità delle farmacie i medici e l'incompatibilità riguarda anche

ogni attività del settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.

Inserita dalla commissione anche la possibilità per le farmacie di fornire agli ospedali o alle strutture private i medicinali di fascia H, ossia quei farmaci utilizzabili solo in ambito ospedaliero. Cambiata anche la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, con la riduzione da dieci a tre anni del termine per il mantenimento della gestione associata del punto vendita. Nessuna novità invece sulla liberalizzazione della distribuzione dei farmaci di fascia C, quelli a totale carico del cittadino, che restano prerogativa delle farmacie, nonostante i rilievi dell'Antitrust e l'aspro dibattito con le parafarmacie e la Gdo.

**Rosanna Magnano**

RIPRODUZIONE RISERVATA

SALTA IL TETTO

**4** titolarità

## Beni culturali: la riproduzione è gratis se non c'è fine di lucro

La commissione Industria del Senato, che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, ha introdotto una serie di norme in materia di beni culturali, norme che vanno a incidere sul codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004). La prima riguarda la semplificazione e razionalizzazione delle regole sulla riproduzione di beni archivistici e bibliografici. Sul tema era già intervenuto il Dl 83/2014 specificando che le riproduzioni di beni culturali senza fini di lucro, richieste sia da privati sia da soggetti pubblici, non sono soggette al pagamento di alcun canone.

La nuova norma estende il campo alle copie "eseguite" (oltre che a quelle richieste) e elimina alcuni vincoli per la riproduzione di materiale archivistico e bibliotecario.

Un'altra disposizione riguarda la circolazione dei beni culturali: anche in questo caso l'obiettivo è semplificare le regole. Si interviene dapprima sul concetto di "bene culturale", estendendolo alle «cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Riguardo a tali ultimi beni così definiti, non sono meritevoli di tutela quelli che sono opera di autore vivente e la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni. Viene ritoccata anche la soglia oltre la quale scatta la tutela di altre tipologie di beni culturali, al momento prevista - se l'autore è vivente - non prima dei 50 anni dall'esecuzione dell'opera. Limite ora portato a 70 anni.

Modifica che facilita l'uscita di taluni beni culturali dal territorio italiano (ora non possono uscire quelli realizzati da 50 anni). Viene, inoltre, previsto che i beni realizzati da meno di 70 anni e di valore inferiore ai 13.500 euro, per espatriare non hanno bisogno di autorizzazione.

A.Che.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOGLIA DELLA TUTELA

70 anni dall'opera

## Nel trasporto pubblico locale spazio ai biglietti online

Il tema del trasporto pubblico ha progressivamente fatto la sua comparsa nel Ddl concorrenza. Per quanto il settore sia uno di quelli che più necessitano di competitività, il testo iniziale del Ddl non prevedeva norme sull'argomento. Le prime disposizioni sono state inserite nell'esame del provvedimento da parte della Camera e la commissione Industria del Senato ha continuato l'opera.

A cominciare dalla delega al Governo in materia di autoservizi pubblici non di linea, che riguarda pure la controversa questione di Uber o applicazioni simili. Tra i principi della delega, infatti, c'è anche quello di adeguare l'offerta del trasporto pubblico «alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti».

Altra delega al Governo - introdotta sempre dalla commissione Industria del Senato - è quella per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city

attraverso l'installazione sui mezzi di trasporto delle "scatole nere" o di altri dispositivi elettronici analoghi, in grado di consentire la realizzazione di piattaforme tecnologiche capaci di migliorare il traffico urbano.

Ulteriore norma sul tema - sempre inserita dal Senato - è quella che prevede nei contratti di trasporto pubblico locale e regionale, stipulati a partire dal 31 dicembre prossimo, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet. Inoltre, si insiste - come aveva già proposto la Camera - sulla necessità di maggiore trasparenza da parte dei concessionari riguardo alle carte dei servizi e sull'allargamento ai velocipedi della possibilità di noleggiare con conducente.

A.Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMPITI PER IL GOVERNO

2 deleghe



# Luce e gas: il mercato libero slitta a luglio 2018

**A**ddio tutela dal 1° luglio 2018. Il mercato libero al 100% per luce e gas non partirà dal 1° gennaio ma dal 1° luglio 2018. L'iter parlamentare del Ddl concorrenza prolunga di altri sei mesi la fase di passaggio prevista dal 1° gennaio 2017. In questo periodo, gli utenti ancora fedeli al regime di maggior tutela dovranno essere adeguatamente informati, mentre inizierà a essere disponibile sul mercato una tariffa di "tutela simile", attivabile online per un anno, con costi monitorati dall'Authority (questo per effetto della delibera 369/2016 dell'Aeegsi).

Il passaggio del Ddl in Senato ha aggiunto una parte che definisce la sorte degli utenti che al 1° luglio 2018 non abbiano ancora aderito a un'offerta del mercato libero dell'elettricità. Non resteranno in automatico con il proprio fornitore, ma l'Autorità organizzerà bandi su base territoriale, con cui le utility presenteranno le loro offerte per aggiudicarsi i nuovi clienti. Questo per evitare di regalare a Enel, l'operatore

dominante (oltre l'80% delle utenze in maggior tutela) una posizione di sostanziale monopolio.

Per garantire la piena confrontabilità delle offerte di mercato per luce e gas, queste verranno pubblicate su un apposito portale online promosso dall'Aeegsi.

Il Ddl al Senato ha accolto il risultato del tavolo tecnico riunito a inizio anno presso il ministero dello Sviluppo economico circa le maxi bollette. Per le fatture di importo rilevante (non si specifica però una cifra) causate da ritardi nella fatturazione o dall'indisponibilità della lettura reale dei consumi, deve essere sempre ammessa la rateizzazione. Obbligo che non sussiste, però, se la cifra è determinata da altre cause riconducibili all'utente.

A.l.o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADDIO MAGGIOR TUTELA

## 1 luglio 2018

# Telefonia: basta un clic per cambiare gestore

**I**l Ddl concorrenza reintroduce, senza possibilità di interpretazioni, i costi di recesso sugli abbonamenti telefonici, Internet e delle pay-tv, che neppure la legge Bersani del 2007 aveva azzerato, visto che ammetteva la presenza di spese, purché giustificate. Il disegno di legge iniziale prevedeva l'addebito di costi, esplicitati sul contratto e proporzionati al suo valore. La versione attuale specifica che deve trattarsi di costi vivi sostenuti dall'impresa per il trasferimento o la dismissione della linea. Per il consumatore, poco cambia. Arriverà, invece, la possibilità di sbrigare il recesso o il cambio di gestore direttamente online, senza l'invio della raccomandata. In questo caso, la versione originale parlava genericamente di modalità semplici, mentre ora si specifica con «modalità telematiche».

C'è, poi, il tema della portabilità dei numeri in ambito di tlc: è previsto che si possa procedere a distanza senza più inviare copia di un documento di identità, ma utilizzando per esempio lo Spid, il servizio di

identità digitale.

Rispetto al testo di partenza, l'esame parlamentare ha inserito un passaggio sui call center e in particolare sulle chiamate indesiderate per scopi commerciali o ricerche di mercato. La novità prevede che l'operatore del call center dichiari subito la società per cui chiama e il motivo del contatto e possa poi procedere solo previo assenso dell'abbonato. È stato, inoltre, disposto di riformare il Registro delle opposizioni, dove si iscrive chi vorrebbe non ricevere telefonate commerciali (ma il sistema ha mostrato lacune).

Il Parlamento ha, infine, aggiunto la precisazione che quando si chiama un numero a pagamento non geografico (199 e simili), la tariffazione scatta solo dalla risposta dell'operatore, non durante l'attesa.

Adriano Lovera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMERI NON GEOGRAFICI

## 199 scatto alla risposta



FILIT CGIL